

**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 TER LEGGE 3/2012**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ISTITUITO PRESSO  
L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

Il signor Paolo Bottelli, nato a Gambara il 18 marzo 1949 e residente a Gambara in via Tullio Cavalli 8, C.F. BTTPLA49C18D891W, assistito da Francesco Maria Stocco del Foro di Milano (STC FNC 79B 01 G273K pec [francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it)) e Debora Cremasco (codice fiscale CRM DBR 68A55 L551B, [cremasco@pec.sicon.it](mailto:cremasco@pec.sicon.it)) giusta procura in calce elettivamente domiciliato presso lo studio Lambertini e Associati in Verona, Corso Cavour 44 con numero di fax 045 8034080, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

**espone**

*1. Premessa*

Il signor Paolo Bottelli è coniugato con Teresita Mor. Dal matrimonio sono nati i figli Elisa Bottelli e Andrea Bottelli (come evidenziato dalla dichiarazione qui allegata come **(doc. 1)**).

Per le ragioni appresso descritte la ricorrente si trova in una situazione di sovra - indebitamento come definita dall'articolo 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

Il ricorrente ha assunto le obbligazioni per le quali si richiede la ristrutturazione esclusivamente quale fideiussore dell'impresa Cipiemme Calze S.r.l. in liquidazione dichiarata fallita il 20 dicembre 2015 (RG 72/2015) **(doc.2)**.

Il debito, quindi, pur estraneo all'attività di impresa è ad esso strettamente connesso essendo stato il ricorrente socio della società fallita.

#### *2. Scelta della procedura*

Considerata la residualità dell'attivo patrimoniale del ricorrente rispetto all'ammontare dell'indebitamento preteso dal ceto bancario (in ragione della natura del credito stesso) il ricorrente, dopo aver tentato la sottoscrizione e l'omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (**Doc. 3**), si è determinato ad aderire alla procedura di liquidazione dei propri beni.

#### *3. Elezione dell'organismi di composizione della crisi*

Nel mese di luglio 2020 il ricorrente ha richiesto all'organismo di composizione della crisi costituito presso l'ordine degli avvocati di Brescia l'attivazione di una procedura per la liquidazione del proprio patrimonio per gli effetti dell'articolo 14 ter della legge 3/2012 (di seguito, "legge sul sovraindebitamento"). L'organismo di composizione della crisi ha nominato come gestore l'avv. Alessandra Musicco.

#### *4. Requisiti soggettivi.*

Il ricorrente attualmente è titolare di una pensione di anzianità di €29.000 annui. La situazione di sovraindebitamento nel quale lo stesso si è venuto a trovare è dipesa, in massima parte, dall'aver concesso garanzie personali a favore delle imprese Cipiemme Calze S.r.l..

#### *4. Requisiti oggettivi.*

Come evidenziato dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi e, come spesso si verifica in fattispecie analoghe, il patrimonio del ricorrente è del tutto incapiente rispetto all'ammontare dei debiti contratti considerata la diversa natura del debito contratto e del soggetto sul quale esso si ripercorre.

Va stigmatizzata, infatti, la prassi degli intermediari bancari (soprattutto nei periodi di *credit crunch*) di richiedere impegni di firma ai propri affidati con la consapevolezza, *ab origine*, della tendenziale incapienza patrimoniale. Tale prassi, nei fatti, mira a superare il regime di autonomia patrimoniale che si associa ai modelli di società di capitale e funge da leva psicologica sul debitore per un rimborso del debito. Il cliente bancario, d'altro canto, è costretto all'impegno di firma per ottenere la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività di impresa. La più recente normativa in materia, va riferito per completezza, punta alla salvaguardia del cliente bancario in questa materia anche attraverso l'imposizione di giudizi di adeguatezza e appropriatezza dell'indebitamento.

#### *5. Scelta della procedura.*

Trattandosi di attività commerciale, al ricorrente non risulta utile la procedura del c.d. *piano del consumatore*; parimenti, come osservato, i creditori non hanno accettato alla proposta di accordo loro formulata.

Di qui la decisione del ricorrente di richiedere la liquidazione del proprio patrimonio.

#### *6. Le cause dell'indebitamento.*

Come già osservato, le cause dell'indebitamento sono da ascrivere, principalmente, nella concessione di garanzie e prestiti alla Cipiemme Calze S.r.l. del quale il ricorrente era socio e amministratore, nonché dall'incremento del debito dovuto all'applicazione degli interessi moratori sulle esposizioni (senza, a quanto *prima facie* consti, sussistenza dei presupposti dell'usura).

Tale fattore genetico ha, poi, determinato l'incapacità di rimborsare i debiti contratti per il proprio sostentamento e di quello della propria famiglia, nonché del debito erariale.

#### *7. Meritevolezza del debitore.*

Come l'organismo di composizione della crisi avrà modo di accertare nel dettaglio, non sussistono ragioni per escludere la meritevolezza del ricorrente per accedere ai benefici della procedura di sovraindebitamento.

Non sono state infatti riscontrate nelle procedure fallimentari che hanno riguardato il ricorrente atti fraudolenti lesivi dei diritti dei creditori, né, sotto altro profilo, l'assunzione dell'indebitamento è stato determinato da piena volontarietà.

Come accennato *supra*, infatti, va stigmatizzata la prassi degli istituti di credito di richiedere crediti di firma e fidejussioni ai soci di società a responsabilità limitata per superare il limite della responsabilità patrimoniale di impresa.

Tale condotta genera una commistione patrimoniale che non consente di segregare il rischio di impresa dal patrimonio del socio e, quasi sempre, si tratta di strumenti di debito (: finanziamenti) concessi senza alcuna valutazione circa il merito di credito da parte dell'affidato-garante.

Il dato che emerge, in punto di volontarietà circa l'assunzione delle obbligazioni, è di una tendenziale assenza di alternative: l'imprenditore, soprattutto medio piccolo, non avrebbe accesso al mercato del credito bancario se non attraverso la concessione di crediti di firma o garanzie personali.

#### *8. Spese correnti al proprio mantenimento e della propria famiglia.*

Di seguito si riporta l'elenco dei bisogni e delle spese necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (pari ad €33.504,00 annuali).

spese	mese/€	anno/€
vitto	585,00	7.020,00
carburante veicoli	140,00	1.680,00
farmaci	135,00	1.620,00
spese mediche	380,00	4.560,00
vestiti	97,00	1.164,00
bollo auto	14,00	168,00
assicurazione auto	75,00	900,00
acqua	67,00	804,00
tempo libero	54,00	648,00
luce gas telefono	245,00	2.940,00
revisione e sostituzione caldaia	120,00	1.440,00
riscaldamento	180,00	2.160,00
spese mantenimento nipoti 2	80,00	960,00
revisione e sostituzione piccoli elettrodomestici	35,00	420,00
affitto (in caso di vendita)	540,00	6.480,00
TARI	45,00	540,00
<b>totale</b>	<b>2.792,00</b>	<b>33.504,00</b>

Considerata l'aspettativa di vita del ricorrente si chiede che la somma si attualizzata (con tasso zero) per un periodo di 10 anni e che, quindi, sia sottratta alla procedura di liquidazione l'importo di €335.040,00. Tale importo va poi maggiorato della somma necessaria all'affitto di un'altra soluzione abitativa, considerato il rilascio della dimora principale (sull'ipotesi di un affitto per €8.400 all'anno); il fabbisogno complessivo nell'arco di 10 anni ammonta a €419.040.

Valutato, nella logica di attualizzazione sopra descritta, il reddito del ricorrente (€28.000€ annui) e quello della moglie (€12.000 annuo), per un ammontare di

€400.000, si chiede che la somma distratta da entrambe le procedure di liquidazione sia pari a €19.040.

*9. Detenzione dell'immobile pendente la procedura di liquidazione*

Si richiede altresì che la ricorrente e il suo nucleo familiare possano detenere l'immobile fino all'aggiudicazione dello stesso per le seguenti ragioni:

- A) nell'immobile risiede una minore;
- B) la ricorrente e suo marito sono persone anziane che necessitano di più tempo per trovare una soluzione abitativa adeguata;
- C) l'immobile si trova in una zona altamente depressa e senza una custodia del detentore potrebbe essere oggetto di atti vandalici.

*10. Presupposti per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.*

Ricorrono i presupposti per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento posto che il ricorrente:

- a) non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di alla legge n. 3 del 2012;
- c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3 del 2012;

d) è in grado di fornire – e lo fa unitamente al presente scritto – la documentazione atta a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

\* \* \*

Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. **Paolo Bottelli**, come sopra rappresentato ed assistito,

**chiede**

- di procedere alla liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 3/2012 secondo il piano di liquidazione che verrà predisposto dal nominato Organismo di Composizione della crisi;
- venga nominato il liquidatore del caso nella persona dello stesso gestore per contenere i relativi costi,
- si disponga che, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore,
- sia ordinato la consegna o il rilascio dei beni rientranti nel patrimonio di liquidazione salvo non ritenga di autorizzare il debitore all'utilizzo di alcuni di essi inclusa l'autovettura attualmente utilizzata,
- si disponga l'idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché la trascrizione del decreto a cura del liquidatore,
- sia consentita ai ricorrenti di rimanere presso la propria abitazione fino alla data di vendita del compendio immobiliare.
- siano fissati i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), Legge n. 3/2012 per il mantenimento della famiglia nell'importo di €33.504 annui.

\* \* \*

Si producono i seguenti documenti:

1. stato di famiglia

2. dichiarazione di fallimento di Cipiemme Calze S.r.l.
3. Bozza di accordo di Piano
4. Relazione OCC e documenti allegati
5. autocertificazione circa l'assenza di procedure penali in corso o passate in giudicato

Verona, 1 dicembre 2020

Avv. Francesco Maria Stocco

Avv. Debora Cremasco

*Paolo Bottelli*

**Procura alle liti**

Il sottoscritto Paolo Bottelli, nato a Gambara il 18 marzo 1949 e residente a Gambara in via Tullio Cavalli 8, C.F. BTTPLA49C18D891W, conferisce delega con rappresentanza all'avvocato Francesco Maria Stocco del Foro di Milano (STC FNC 79B 01 G273K pec [francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it)) e Debora Cremasco (codice fiscale CRM DBR 68A55 L551B, [cremasco@pec.sicon.it](mailto:cremasco@pec.sicon.it)) del foro di Verona a che gli stessi lo assistano, difendano e rappresentino in ogni stato e grado del procedimento di liquidazione da sovraindebitamento che, ai sensi della legge 3/2012, si è intrapreso. Allo stesso viene conferito ogni potere di transigere, rinunciare ogni azione o pretesa.

*Paolo Bottelli*  
E' autentica



**TRIBUNALE DI BRESCIA**

**RICORSO AI SENSI DELL'ARTICOLO 14 TER LEGGE 3/2012**

**ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI ISTITUITO PRESSO**

**L'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI BRESCIA**

La Signora Teresita Mor, nata a Gambara il 3 ottobre 1952 e residente a Gambara in via Tullio Cavalli 8, C.F. MROTST52R43D891F, assistita da Francesco Maria Stocco del Foro di Milano (STC FNC 79B 01 G273K pec [francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it)) e Debora Cremasco (codice fiscale CRM DBR 68A55 L551B, [cremasco@pec.sicon.it](mailto:cremasco@pec.sicon.it)) giusta procura allegata alla richiesta di attivazione della procedura di sovraindebitamento in calce riportata e elettivamente domiciliato presso lo studio Lambertini e Associati in Verona, Corso Cavour 44 con numero di fax 045 8034080, presso il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti il presente giudizio,

**espone**

*1. Premessa*

La signora Teresita Mor è coniugata con Paolo Bottelli. Dal matrimonio sono nati i figli Elisa Bottelli e Andrea Bottelli (**doc. 1**).

Per le ragioni appresso descritte la ricorrente si trova in una situazione di sovra - indebitamento come definita dall'articolo 6 della legge n. 3 del 27 gennaio 2012.

La ricorrente ha assunto le obbligazioni esclusivamente quale fideiussore dell'impresa Cipiemme Calze S.r.l. in liquidazione dichiarata fallita il 20 dicembre 2015 (RG 72/2015) e del quale il marito era socio (**doc.2**). Il debito, quindi, pur estraneo all'attività di impresa è ad esso strettamente connesso essendo stato il ricorrente socio della società fallita.

**espone**

*2. Scelta della procedura*

Considerata la residualità dell'attivo patrimoniale del ricorrente rispetto all'ammontare dell'indebitamento preteso dal ceto bancario (in ragione della natura del credito stesso) la ricorrente, dopo aver tentato la sottoscrizione e l'omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento (**doc. 3**), si è determinata ad aderire alla procedura di liquidazione dei propri beni.

*3. Elezione dell'organismi di composizione della crisi*

Nel mese di luglio 2020 il ricorrente ha richiesto all'organismo di composizione della crisi costituito presso l'ordine degli avvocati di Brescia l'attivazione di una procedura per la liquidazione del proprio patrimonio per gli effetti dell'articolo 14 ter della legge 3/2012 (di seguito, "legge sul sovraindebitamento"). L'organismo di composizione della crisi ha nominato come gestore l'Avvocato Alessandra Musicco.

*4. Requisiti soggettivi.*

La ricorrente attualmente è titolare della pensione sociale.

La situazione di sovraindebitamento nel quale la stessa si è venuta a trovare è dipesa, in massima parte, dall'aver concesso garanzie personali a favore delle imprese Cipiemme Calze S.r.l. del marito.

*4. Requisiti oggettivi.*

Come evidenziato dalla relazione dell'Organismo di Composizione della Crisi e, come spesso si verifica in fattispecie analoghe, il patrimonio del ricorrente è del tutto incipiente rispetto all'ammontare dei debiti contratti considerata la diversa natura del debito contratto e del soggetto sul quale esso si ripercorre.

Va stigmatizzata, infatti, la prassi degli intermediari bancari (soprattutto nei periodi di *credit crunch*) di richiedere impegni di firma ai propri affidati con la consapevolezza, *ab origine*, della tendenziale incapienza patrimoniale. Tale prassi, nei fatti, mira a superare il regime di autonomia patrimoniale che si associa ai modelli di società di capitale e funge da leva psicologica sul debitore per un rimborso del debito. Il cliente bancario, d'altro canto, è costretto all'impegno di firma per ottenere la liquidità necessaria alla prosecuzione dell'attività di impresa. La più recente normativa in materia, va riferito per completezza, punta alla salvaguardia del cliente bancario in questa materia anche attraverso l'imposizione di giudizi di adeguatezza e appropriatezza dell'indebitamento.

#### *5. Scelta della procedura.*

Nella scelta della procedura di sovraindebitamento, la ricorrente è condizionata dall'analoga procedura per la quale è ricorso il marito (Paolo Bottelli) che, per gli stessi motivi ha richiesto la liquidazione del suo patrimonio.

#### *6. Le cause dell'indebitamento.*

Come già osservato, le cause dell'indebitamento sono da ascrivere, principalmente, nella concessione di garanzie e prestiti alla Cipiemme Calze S.r.l. del quale il marito della ricorrente era socio e amministratore, nonché dall'incremento del debito dovuto all'applicazione degli interessi moratori sulle esposizioni (senza, a quanto *prima facie* consti, sussistenza dei presupposti dell'usura).

Tale fattore genetico ha, poi, determinato l'incapacità di rimborsare i debiti contratti per il proprio sostentamento e di quello della propria famiglia, nonché del debito erariale.

#### *7. Meritevolezza del debitore.*

Come l'organismo di composizione della crisi avrà modo di accertare nel dettaglio, non sussistono ragioni per escludere la meritevolezza del ricorrente per accedere ai benefici della procedura di sovraindebitamento.

Non sono state infatti riscontrate nelle procedure fallimentari che hanno riguardato il ricorrente atti fraudolenti lesivi dei diritti dei creditori, né, sotto altro profilo, l'assunzione dell'indebitamento è stato determinato da piena volontarietà.

Come accennato *supra*, infatti, va stigmatizzata la prassi degli istituti di credito di richiedere crediti di firma e fidejussioni ai soci di società a responsabilità limitata per superare il limite della responsabilità patrimoniale di impresa.

Tale condotta genera una commistione patrimoniale che non consente di segregare il rischio di impresa dal patrimonio del socio e, quasi sempre, si tratta di strumenti di debito (: finanziamenti) concessi senza alcuna valutazione circa il merito di credito da parte dell'affidato-garante.

Il dato che emerge, in punto di volontarietà circa l'assunzione delle obbligazioni, è di una tendenziale assenza di alternative: l'imprenditore, soprattutto medio piccolo, non avrebbe accesso al mercato del credito bancario se non attraverso la concessione di crediti di firma o garanzie personali.

#### *8. Spese correnti al proprio mantenimento e della propria famiglia.*

Di seguito viene riportato l'elenco dei bisogni e delle spese necessarie al sostentamento della famiglia del ricorrente (pari ad €33.504,00 annuali).

spese	mese/€	anno/€
vitto	585,00	7.020,00
carburante veicoli	140,00	1.680,00
farmaci	135,00	1.620,00
spese mediche	380,00	4.560,00
vestiti	97,00	1.164,00

bollo auto	14,00	168,00
assicurazione auto	75,00	900,00
acqua	67,00	804,00
tempo libero	54,00	648,00
luce gas telefono	245,00	2.940,00
revisione e sostituzione caldaia	120,00	1.440,00
riscaldamento	180,00	2.160,00
spese mantenimento nipoti 2	80,00	960,00
revisione e sostituzione piccoli elettrodomestici	35,00	420,00
affitto (in caso di vendita)	540,00	6.480,00
TARI	45,00	540,00
<b>totale</b>	<b>2.792,00</b>	<b>33.504,00</b>

Considerata l'aspettativa di vita del ricorrente si chiede che la somma si attualizzata per un periodo di 10 anni e che, quindi, sia sottratta alla procedura di liquidazione l'importo di €335.040. Tale importo va poi maggiorato della somma necessaria all'affitto di un'altra soluzione abitativa, considerato il rilascio della dimora principale (sull'ipotesi di un affitto per €8.400 all'anno), il fabbisogno complessivo nell'arco di 10 anni ammonta a €419.040.

Valutato, nella logica di attualizzazione sopra descritta, il reddito del ricorrente (€28.000€ annui) e quello della moglie (€12.000 annuo), per un ammontare di €400.000, si chiede che la somma distratta da entrambe le procedure di liquidazione sia pari a €19.040.

#### *9. Detenzione dell'immobile pendente la procedura di liquidazione*

Si richiede altresì che la ricorrente e il suo nucleo familiare possano detenere l'immobile fino all'aggiudicazione dello stesso per le seguenti ragioni:

- A) la ricorrente e suo marito sono persone anziane che necessitano di più tempo per trovare una soluzione abitativa adeguata;
- B) l'immobile si trova in una zona altamente depressa e senza una custodia del detentore potrebbe essere oggetto di atti vandalici.

*10. Presupposti per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.*

Ricorrono i presupposti per accedere alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento posto che il ricorrente:

- a) non è soggetto o assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, come modificata dal decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221;
- b) non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di alla legge n. 3 del 2012;
- c) non ha subito, per cause a lui imputabili, uno dei provvedimenti di cui agli artt. 14 e 14 bis della legge n. 3 del 2012;
- d) è in grado di fornire – e lo fa unitamente al presente scritto – la documentazione atta a ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale;

\* \* \*

Alla luce di tutto quanto esposto, il sig. **Teresita Mor**, come sopra rappresentata ed assistita,

**chiede**

- di procedere alla liquidazione del patrimonio del debitore ai sensi dell'articolo 14 ter della legge 3/2012 secondo il piano di liquidazione che verrà predisposto dal nominato Organismo di Composizione della crisi;
- venga nominato il liquidatore del caso nella persona dello stesso gestore per contenere i relativi costi,
- si disponga che, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo e causa anteriore,
- sia consentito l'utilizzo della autovettura con targa DA109PY,
- si disponga l'idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto, nonché la trascrizione del decreto a cura del liquidatore,
- sia consentita ai ricorrenti di rimanere presso la propria abitazione fino alla data di vendita del compendio immobiliare.
- siano fissati i limiti di cui all'art. 14-ter, comma 6, lett. b), Legge n. 3/2012 nella misura di €33.504 per anno;
- sia distratta dalla procedura di liquidazione (per un importo complessivo unitamente a quanto sarà riconosciuto nella procedura di liquidazione del marito Paolo Bottelli) una somma pari a €19.040 o, in subordine, quella indicata dall'Organismo di Composizione della Crisi.

\* \* \*

Si producono i seguenti documenti:

doc. 1 Stato di famiglia

doc. 2 Sentenza dichiarativa di fallimento

doc. 3 Bozza accordo con le banche

4. Relazione OCC e documenti allegati

5. autocertificazione circa l'assenza di procedure penali in corso o passate in  
giudicato

Verona, 1 dicembre 2020

Avv. Debora Cremasco

Avv. Francesco Maria Stocco

Mor Teresita  
Mor Teresita

La sottoscritta Signora Teresita Mor, nata a Gambara il 3 ottobre 1952 e residente a Gambara in via Tullio Cavalli 8, C.F. MROTST52R43D891F, conferisce delega con rappresentanza all'avvocato Francesco Maria Stocco del Foro di Milano (STC FNC 79B 01 G273K pec [francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it](mailto:francesco.stocco@cert.ordineavvocatimilano.it)) e Debora Cremasco (codice fiscale CRM DBR 68A55 L551B, [cremasco@pec.sicon.it](mailto:cremasco@pec.sicon.it)) del foro di Verona a che gli stessi lo assistano, difendano e rappresentino in ogni stato e grado del procedimento di liquidazione da sovraindebitamento che, ai sensi della legge 3/2012, si è intrapreso. Allo stesso viene conferito ogni potere di transigere, rinunciare ogni azione o pretesa.

Verona, 1 dicembre 2020

E' autentica

Mor Teresita



STUDIO LEGALE  
**AVV. ALESSANDRA MUSICCO**  
Via Gramsci, 30 – 25122 BRESCIA  
Tel. 030/48325 – Fax 030/42492

**Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento**

**BOTTELLI PAOLO e MOR TERESITA**

**N. 127-128/2020 riunite**

**Gestore della crisi da sovraindebitamento nominato da O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Brescia:**

**Avv. Alessandra Musicco**

**INTEGRAZIONE RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA PER L'AMMISSIONE ALLA PROCEDURA DI  
LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012**

La sottoscritta Avv. Alessandra Musicco, nominata Gestore della Crisi da sovraindebitamento dall'O.C.C. dell'Ordine degli Avvocati di Brescia nel procedimento proposto dall'Avv. Francesco Stocco, in seguito a procura rilasciata dai signori Bottelli Paolo C.F. BTTPLA49C18D891W e Mor Teresita C.F. MROTST52R43D891F

Premesso che:

- Il Giudice Delegato dr. Alessandro Pernigotto con provvedimento reso in data 10/12/2020 nella procedura 127/2020 e comunicato alla sottoscritta a mezzo pec in data 15 dicembre 2020 ha disposto l'integrazione entro trenta giorni dalla comunicazione della relazione particolareggiata in ordine:
  - 1) all'esposizione della somma mensile netta percepita dall'istante e dalla moglie convivente;
  - 2) alla verifica secondo parametri oggettivi del fabbisogno per il mantenimento dell'istante;
- il Giudice Delegato in data 14 dicembre 2020 ha disposto la riunione del procedimento 128/20 promosso da Teresita Mor con quello precedentemente promosso dal marito Bottelli Paolo per l'origine comune del sovraindebitamento e almeno in parte, del patrimonio destinato a farvi fronte. Il Giudice ha disposto l'estensione dell'integrazione richiesta nella procedura n. 127/2020 anche alla 128/2020. Ad oggi al Gestore nulla è stato comunicato;
- i dati esposti nelle relazioni particolareggiate 12/11/2020 di entrambi i sovraindebitati sono stati controllati accuratamente dal Gestore della Crisi in relazione ad ogni voce dell'attivo e del passivo: sono state inviate pec ad ogni creditore per verificare la rispondenza di quanto esposto nel ricorso introduttivo dal legale dei sovraindebitati; la scrivente ha preso contatto con il Curatore del Fallimento Cipiemme Calze srl, dr. Paolo Stella Morandini e con il commercialista dei signori Bottelli-Mor, dr. Serventi, i quali hanno confermato la rispondenza dei dati raccolti e poi esposti nella relazione 12/11/2020 dal Gestore della Crisi;

Tanto premesso il Gestore della Crisi

Precisa

- 1) il reddito annuale netto percepito dai signori Bottelli – Mor, risultante, come si evince dalle rispettive dichiarazioni dei redditi, è dato dalla differenza fra il reddito lordo di ciascuno dedotte le ritenute operate, viene riassunto per gli ultimi tre anni nelle tabelle sottostanti.

REDDITO ANNO 2017 - UNICO 2018 (DOC. N. 20)

REDDITO PERCEPITO	41.714,00 12.793,00
TOTALE	54.507,00
RITENUTE IRPEF	15.734,00
NETTO	38.773,00
SPESE SANITARIE	3.118,00

REDDITO ANNO 2017 – MOD. 730/2018

(DOC. N. 22)

REDDITO PERCEPITO	7.225,00 3.368,0 185,00
TOTALE	10.653,00
RITENUTE IRPEF	2.450,00
NETTO	8.203,00
SPESE SANITARIE	615,00

REDDITO ANNO 2018 - UNICO 2019 (DOC. N. 21)

REDDITO PERCEPITO	41.921,00 3.856,00
TOTALE	45.777,00
RITENUTE IRPEF	12.673,00
NETTO	33.104,00
SPESE SANITARIE	4.545,00

REDDITO ANNO 2018 – MOD. 730/2019

(DOC. N. 23)

REDDITO PERCEPITO	12.522,00
IMPONIBILE	13.094,00
RITENUTE IRPEF	3.012,00
NETTO	10.082,00
SPESE SANITARIE	5.583,00

REDDITO ANNO 2019 – UNICO 2020 (DOC. N. 28)

REDDITO PERCEPITO	42.137,42 1.810,00
TOTALE	43.947,00
RITENUTE IRPEF	12.767,00
NETTO	31.180,00
SPESE SANITARIE	2.234,00

REDDITO ANNO 2019 – MOD. 730/2020

(DOC. N. 29)

REDDITO PERCEPITO	12.660,00
RITENUTE IRPEF	1.642,00
NETTO	11.018,00
SPESE SANITARIE	4.453,00

$31.180,00 : 12 = 2.598,33 : 5 = 519,67$

$11.018,00 : 12 = 918,17 : 5 = 183,63$

Si precisa che dal 2020 il signor Bottelli percepisce solamente la pensione INPS ed ha cessato qualsiasi collaborazione con la Ranstad spa, quindi il suo reddito annuo netto sarà per i prossimi anni pari a circa euro 30.000,00, venendo a mancare l'ulteriore voce di reddito.

I dati riportati sono perfettamente in linea con gli importi netti mensili percepiti dai sovraindebitati a titolo di pensione e precisamente

STUDIO LEGALE  
**AVV. ALESSANDRA MUSICCO**  
Via Gramsci, 30 – 25122 BRESCIA  
Tel. 030/48325 – Fax 030/42492

Bottelli euro 1.929,38 per tredici mensilità al netto della trattenuta del quinto pignorata da NPL Siena 2018 srl (all. n. 30);

Mor euro 833.05 per tredici mensilità (all. n.31);

- 2) il fabbisogno per il mantenimento di entrambi i sovraindebitati è stato nuovamente considerato alla luce delle indicazioni del Giudice Delegato e su richiesta della scrivente ulteriormente specificato dai signori Mor-Bottelli come da tabella sottostante in complessivi euro 2.430,00 mensili al netto dell'importo per la locazione di un immobile che si renderà necessario all'indomani della vendita della casa di abitazione ed inciderà presumibilmente per euro 540,00 circa, prezzo medio in vigore nella zona.

Spese	Mese	anno
Supermercato	440,00	5.280,00
Macelleria/Pescheria	120,00	1.440,00
Frutta- verdura	100,00	1.200,00
Panetteria	30,00	360,00
Pranzo e merenda per due nipoti	250,00	3.000,00
Carburante veicoli	140,00	1.680,00
Farmaci	135,00	1.620,00
Spese mediche	380,00	4.560,00
Vestiti	97,00	1.164,00
Bollo auto	14,00	168,00
Assicurazione auto	75,00	900,00
Acqua	67,00	804,00
Tempo libero	54,00	648,00
Luce gas telefono	245,00	2.940,00
Revisione caldaia	10,00	120,00
Riscaldamento	180,00	2.160,00
Lavanderia	12,50	150,00
Revisione piccoli elettrodomestici	35,00	420,00
TARI	45,00	540,00
Totale	2.429,50	29.154,00
Affitto in caso di vendita	540,00	6.480,00
Totale	2.969,50	35.634,00

Si evidenzia che:

- le singole voci indicate per il vitto e mensilmente pari ad euro 690,00 circa equivalgono a 23,00 euro al giorno per persona, cifra equa e compatibile così come equa e compatibile risulta la cifra mensile destinata al mantenimento di ciascuno e cioè circa euro 1.100,00 a testa;
- le spese mediche sono sottostimate rispetto alle effettive necessità dei due coniugi, entrambi anziani ed affetti da patologie legate all'età e precisamente il signor Bottelli è affetto da problemi

agli occhi, ai denti, ipertensione, prostata; la signora Mor ha gravi problemi alla tiroide, al colon, al naso ed ai denti. Le spese sono state confrontate con gli importi dedotti nelle rispettive dichiarazioni dei redditi e tengono conto anche dell'implantologia effettuata da entrambi, per il signor Bottelli rateizzata ed ancora in corso di pagamento (all. n. 32)

- c) la revisione della caldaia è stata esposta per errore nella tabella mensile ma è spesa annuale;
- d) i nipoti Manuela di anni 8 e Lorenzo di anni 10 vengono tenuti a pranzo e merenda dai nonni per consentire ai genitori di poter lavorare ed il relativo onere mensile è sottostimato: i bambini sono due e si è ipotizzato per ciascuno circa euro 125,00 al mese (giornaliero euro 6,25 considerando solo i giorni feriali);
- e) la revisione e sostituzione dei piccoli elettrodomestici è stata contenuta in euro 35,00 mensili.

La somma dei redditi netti mensili dei due coniugi è pari ad euro 2.800,00 circa al netto della trattenuta del quinto pignorato da MPS e ceduto a NPL Siena 2018 srl, da parte dell'INPS, 3.100,00 circa con quest'ultima. Nelle relazioni si erano ipotizzati a favore dei creditori per quattro anni trattenute per Bottelli di euro 530,00 mensili e per Mor di euro 166,00 mensili, complessivamente euro **700,00 mensili circa** che consentirebbero ai sovraindebitati di far fronte al sostentamento familiare con i **2.400,00 euro preventivati**. Nell'ipotesi di vendita dell'immobile adibito ad abitazione familiare l'importo andrebbe rivisto in considerazione dell'incidenza del canone di locazione.

- 3) Nelle more della procedura la Guber Banca spa, cessionaria del credito Cassa Padana ha finalmente precisato dopo la richiesta a mezzo pec della sottoscritta in data 23.10.2020 il credito vantato in euro 383.842,27 (all. n. 33), importo che andrà sostituito a quello indicato nella tabella riassuntiva del passivo che diventerà pari ad euro 1.614.179,68 per Bottelli ed euro 953.537,27 per Mor, in solido con Bottelli e contenuto nella maggior somma da esso dovuta, essendo comune l'origine del sovraindebitamento.
- 4) La signora Mor inoltre ha messo a disposizione il saldo nel frattempo accumulato sulla postepay evolution n2 pari al 31/12/2020 ad euro 8.690,59.

Con osservanza.

Brescia, lì

Il Gestore della Crisi

Avv. Alessandra Musicco

n. 127/2020 Liq. Patr.

(recante riunita la n. 128/2020 Liq. Patr.)



## TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA

*Sezione Quarta Civile*

*Fallimentare – procedure concorsuali - esecuzioni*

Il Giudice delegato,

nei procedimenti riuniti di liquidazione del patrimonio *ex* artt. 14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012 n. 127/2020 L.P. e n. 128/2020 L.P.;

viste le domande presentate da Paolo Bottelli e Teresina Mor e la documentazione allegata; ritenuta la propria competenza in quanto entrambi gli istanti risiedono in Gambara (BS), Via Tullio Cavalli, n. 8;

viste le relazioni particolareggiate redatta da parte dell'Avv. Alessandra Musicco nominato quale organismo di composizione della crisi e le integrazioni richieste da questo Giudice; ritenuto che le domande soddisfano i requisiti previsti dagli artt.14 *ter* e segg. della L. n. 3/2012;

ritenuto che attesi i modesti valori della procedura, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso organismo di composizione della crisi ai sensi dell'art. 15, c. VIII, della L. n. 3/2012;

visto l'art.14 *quinquies* della L. n. 3/2012;

### DICHIARA

aperte le procedure di liquidazione del patrimonio a carico di:

~ **PAOLO BOTTELLI**, nato a Gambara il 18.3.1949;

~ **TERESINA MOR**, nata a Gambara il 3.10.1952,

entrambi residenti in Gambara (BS), Via Tullio Cavalli, n. 8 per la durata minima di quattro anni e per l'effetto:

- a) nomina **liquidatore** l'Avv. **Alessandra Musicco** con studio in Brescia autorizzandolo sin d'ora ad acquisire presso i competenti enti o soggetti terzi (I.N.P.S., datore di lavoro, e così via) informazioni e rendicontazioni relative ad eventuali cessioni, delegazioni, pignoramenti e così via;
- b) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, riservando ogni diverso provvedimento all'esito della presentazione di separate istanze;
- c) dispone, sotto pena di nullità, che non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;
- d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i relativi Uffici giudiziari ed i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle proprie determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;
- e) dispone che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sull'apposta pagina del sito web [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it) entro quaranta giorni da oggi;
- f) ordina la trascrizione del presente decreto sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;
- g) ai sensi degli artt. 14 *quinquies*, c. II, lett. e) e 14 *ter*, c. VI, lett. b) della L. n. 3/2012 autorizza il debitore a trattenere per il mantenimento suo e della sua famiglia gli importi

eccedenti la somma mensile di € 550,00= (quanto a Paolo Bottelli) e di € 170,00= (quanto a Teresina Mor), che sarà invece acquisita alla procedura;

h) dispone che il liquidatore, in pendenza della procedura, depositi istanze al giudice delegato soltanto nei casi contemplati dalla L. n. 3/2012 e quindi in occasione dei seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14 *octies*, c. IV, L. n. 3/2012);
- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro trenta giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14 *novies*, c. I, L. n. 3/2012);
- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14 *novies*, c. II, L. n. 3/2012);
- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospendere gli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14 *novies*, c. III, L. n. 3/2012);
- richiesta di liquidazione del compenso (artt. 14 ss. D.M. 202/2014);
- richiesta di chiusura della procedura (art. 14 *novies*, c. V, L. n. 3/2012);

i) dispone che il liquidatore relazioni semestralmente al giudice sulle attività svolte e che, all'approssimarsi delle operazioni di chiusura, depositi un rendiconto secondo il modulo mutuato dall'art. 116 L.F.

Si comunichi al ricorrente ed al liquidatore nominato.

Brescia, 15/01/2021

Il Giudice delegato  
Alessandro Pernigotto